

Roma, 27 marzo 2020

Prot. 100479/RU

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione individuali in applicazione del *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402* della Commissione, del 14 marzo 2020 e del *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426* della Commissione del 19 marzo 2020

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, del 14 marzo 2020, ha subordinato, a decorrere dal 15 marzo 2020, l'esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) al rilascio di un'apposita autorizzazione, per la quale è competente, in Italia, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.

La DG Taxud della Commissione ha provveduto ad integrare nel data base TARIC i seguenti codici documento:

- Y975 "Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/402"¹;
- C086 "autorizzazione di esportazione - dispositivi di protezione Regolamento (UE) 2020/402".

Il Regolamento 2020/402 è stato modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426², che ha esentato dalla predetta procedura le esportazioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) verso l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, nonché verso Andorra, le isole Fær Øer, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'autorizzazione all'esportazione dei prodotti in questione resta invece necessaria per tutte le altre destinazioni.

Per il rilascio di tali autorizzazioni, si rimanda al seguente link del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/autorizzazione-all-esportazione-dispositivi-di-protezione-individuale.html

A seguito di analoga precisazione dei competenti Servizi della Commissione (DG Taxud), si rappresenta inoltre che le misure restrittive in questione non trovano applicazione al di fuori del regime dell'esportazione, in particolare restano escluse nei casi previsti dall'art. 269, par. 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (CDU), che riguarda i regimi diversi dall'esportazione.

Per tali casi è stato integrato nel data base TARIC il seguente codice documento, che andrà indicato nella casella 44 del DAU:

¹ La descrizione del codice è stata modificata dalla Commissione in data 25 marzo 2020, con effetti retroattivi dal 21 marzo 2020.

² Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020 ha modificato il Regolamento 2020/402 a decorrere dal 21 marzo 2020.

Roma, 27 marzo 2020

- Y974 “Regime doganale diverso dall'esportazione”³.

La stessa Direzione Taxud ha altresì fornito ulteriori chiarimenti per alcuni specifici casi, che, ad ogni buon fine, si riproducono sinteticamente qui di seguito:

Riesportazione da un deposito doganale: le autorizzazioni in questione non sono richieste, in quanto, ai sensi dell'art. 240, par. 1, del CDU, solo le merci non unionali possono essere introdotte in tali depositi, mentre il Reg. 2020/402 si applica solo alle esportazioni, per le quali occorre che la merce sia unionale;

Esportazioni di DPI in bagagli di passeggeri o mediante spedizioni postali: non sono esentate dall'applicazione del Reg. 2020/402. Tuttavia, nel caso che i prodotti in questione siano contenuti nel bagaglio personale del viaggiatore, la stessa Commissione suggerisce un approccio pragmatico, tenendo conto della tipologia e della quantità delle merci, al fine di valutare se i beni siano esportati per l'uso della persona che li sta portando e dei suoi accompagnatori;

Merci esportate per scopi non commerciali: rientrano in tale casistica le merci esportate dal Ministero della Difesa al fine di equipaggiare le proprie Forze armate operanti fuori dalla UE, per tali merci è prevista l'autorizzazione in questione. Tuttavia, l'art. 2, punto 3, del Reg. 2020/402 indica taluni casi che l'Autorità nazionale competente al rilascio delle predette autorizzazioni può considerare ai fini del rilascio delle stesse;

Merci in transito: non sono soggette all'autorizzazione all'esportazione in questione le merci dichiarate per l'esportazione definitiva in uno Stato membro della UE prima dell'entrata in vigore del Reg. 2020/402, ma che abbiano lasciato il territorio doganale unionale attraverso il confine di un altro Stato membro dopo il 15 marzo 2020. Infatti, l'autorizzazione prevista dal Reg. 2020/402 è richiesta e deve essere valida al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Marcello Minenna


³ Il codice risulta, al momento della predisposizione del presente, associato solo ai codici NC 40151100 e 62101092, tuttavia, in considerazione dei frequenti aggiornamenti operati dai servizi della Commissione, si invita a consultare direttamente il data base TARIC.